

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI
Associazione Culturale “VICO TARSIA”

Data: 09/12/2025 alle ore 10.00

Luogo: Sede legale dell'Associazione, Via Macello Vicolo II, Napoli

Presenti:

- Antonio Quaranta, nato a Napoli il 13/04/1993, residente in Via Sopramuro,
CF. QRNNTN93D13F839O – **Presidente dell'Associazione**
- Antonio Rosati, nato a Napoli il 17/08/1991, residente alla Via San Cosmo Fuori Porta Nolana
n.50, CF. RSTNTN91M17F839E
- Alessandro Del Piano, nato a Napoli il 15/04/1998, residente alla Piazza Masaniello, CF.
DLPLSN98D15F839Z
- Gianmarco Laviano, nato a Napoli il 18/11/1994, residente alla Piazza Masaniello, CF.
LVNGMR94S18F839J
- Daniele Rosati, nato a Napoli in data 05/03/2023 residente alla Via San Cosmo Fuori Porta
Nolana n.50, CF. RSTDNL03C05F839O
- Quaranta Gennaro, nato a Napoli il 29/09/1997, residente a Napoli, CF. QRNGNR97P29F839G
- Fabrizio Matarazzo, nato a Napoli il 23/05/1967, residente in Napoli alla Salita Tarsia n.6.
MTRFRZ67E23F839P

Ordine del Giorno:

1. Adeguamento dello Statuto sociale al Codice del Terzo Settore (D.Lgs. n. 117/2017)
-



Svolgimento dell'Assemblea:

Il Presidente apre l'assemblea e introduce il primo punto all'ordine del giorno, evidenziando la necessità di adeguare lo Statuto alle disposizioni del Codice del Terzo Settore (D.Lgs. n. 117 del 3 luglio 2017) per consentire l'iscrizione nei registri pubblici, in particolare nel RUNTS.

Il Presidente legge il nuovo Statuto, articolato in 30 articoli, illustrandone le principali novità, tra le quali:

- Adeguamento alla normativa del Codice del Terzo Settore

I soci discutono e condividono eventuali emendamenti allo Statuto, approvandone poi all'unanimità la versione definitiva, allegando al presente verbale lo statuto modificato.

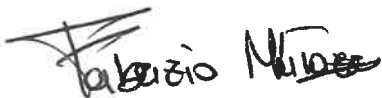
I soci si impegnano a rispettare integralmente il nuovo Statuto e viene conferito mandato al Presidente del Consiglio Direttivo per:

- Il deposito del nuovo Statuto presso gli enti competenti
- L'aggiornamento della posizione dell'Associazione nel RUNTS

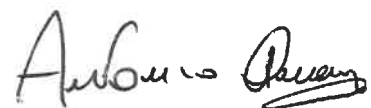
Chiusura dell'Assemblea:

Non essendoci altri punti all'ordine del giorno, il Presidente dichiara chiusa l'assemblea alle ore 11.

Il Segretario



Il Presidente





I Soci

Antonio Rosati.....

Alessandro Del Piano.....

Gianmarco Laviano.....

Daniele Rosati.....

Quaranta Gennaro.....

Fabrizio Matarazzo.....

REGIST.	31/3478
MOD. 73	29 dic 2005 19/12/2005
TOTALE	4200000





STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE CULTURALE "VICO TARSIA"

COSTITUZIONE E FINALITÀ Articolo 1) – L'Associazione di Promozione Sociale (APS)

Culturale "VICO TARSIA" è costituita con sede legale in Napoli, Via Macello Vicolo II.

L'Associazione **non possiede la personalità giuridica**. È regolata dal presente Statuto, dalle norme del Codice del Terzo Settore (D.Lgs. 117/2017), dalle disposizioni della Regione Campania e dalle altre leggi vigenti.

A mezzo di delibera dell'Organo di Amministrazione possono essere istituite sedi operative secondarie, in Italia o all'estero, e può essere modificata la sede legale.

L'associazione potrà utilizzare l'acronimo "APS" nella propria denominazione solo dopo l'avvenuta iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), ai sensi del decreto legislativo 117/2017. Fino all'iscrizione, l'acronimo non potrà essere utilizzato in alcun atto o documento dell'associazione.

ART. 2

(Statuto)

L'associazione di promozione sociale è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nel rispetto del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e s.m.i., delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'assemblea può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

ART. 3

(Efficacia dello statuto)

Lo statuto vincola alla sua osservanza gli associati all'associazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'associazione stessa.

ART. 4

(Interpretazione dello statuto)

Lo statuto è valutato secondo le regole dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile.

Articolo 5) Durata- L'Associazione ha durata illimitata.

Articolo 6) Scopi e attività - L'Associazione persegue le seguenti finalità di interesse generale, in armonia con la normativa regionale e nazionale: 1. Organizzare eventi, laboratori, fiere, mercati, conferenze, workshop, corsi di formazione, degustazioni, concorsi, incontri con la stampa e convegni.

2. Avanzare proposte agli enti pubblici per promuovere e diffondere le attività sociali e culturali. 3.

Organizzare attività didattiche e formative per gli associati, anche attraverso centri estivi e invernali con finalità sportive, culturali, ricreative, turistiche e del tempo libero. 4. Promuovere, diffondere e praticare attività culturali, turistiche, ricreative e del tempo libero. 5. Edizione e diffusione di riviste e pubblicazioni inerenti le attività sopra citate. 6. Gestire impianti e beni mobili e immobili, stipulare accordi con altre associazioni o terzi e trasferire o aprire sedi secondarie. 7. Compiere operazioni di carattere mobiliare, immobiliare e finanziario utili agli scopi istituzionali. 8. Svolgere attività commerciali strumentali e propedeutiche secondo la normativa vigente, esclusivamente con finalità di supporto allo scopo sociale. 9. Gestire uno spaccio interno ad uso esclusivo dei soci. 10. Raccogliere fondi e contributi, anche tramite donazioni, erogazioni o lasciti, per le finalità istituzionali. 11. Promuovere viaggi, centri di studio, convegni e corsi nei settori educativo, ricreativo, turistico e culturale. 12. Svolgere ogni altra attività connessa agli scopi statutari, nel rispetto delle normative vigenti.

SOCI Articolo 7) – Ammissione Possono essere soci le persone fisiche maggiorenni e le persone giuridiche che condividono le finalità dell'Associazione. L'ammissione avviene tramite delibera dell'Organo di Amministrazione o di altro organo associativo, con possibilità di voto in assemblea entro un termine massimo di tre mesi dall'iscrizione nel libro degli associati.


Dietrich
Friedrich
von Olfen

Articolo 8) Diritti dei soci - I soci hanno diritto di: - partecipare alle Assemblee; - frequentare la sede e le eventuali sedi secondarie; - usufruire dei servizi e delle iniziative sociali; - proporre iniziative nell'ambito dello scopo sociale.

L'Associazione prevede le seguenti categorie di soci:

1. **Soci ordinari:** partecipano alle attività associative e godono di tutti i diritti previsti dallo statuto.
2. **Associati volontari:** svolgono la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.
 - La qualità di associato volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.
 - L'attività dell'associato volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario.
 - Agli associati volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Associazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfetario.

Articolo 9) Doveri dei soci - I soci sono tenuti a: - pagare la tessera e le quote sociali annuali o straordinarie; - rispettare lo Statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni degli organi sociali; - contribuire attivamente alla vita associativa.

Articolo 10) Cessazione della qualifica di socio

1. La qualità di associato si perde per morte, recesso o esclusione.
2. L'associato può recedere dall'Associazione mediante comunicazione scritta all'organo amministrativo.
3. L'associato che contravviene gravemente ai doveri stabiliti dallo Statuto può essere escluso dall'Associazione.
4. L'esclusione è deliberata dall'Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato.
5. La deliberazione di esclusione deve essere comunicata all'associato in maniera adeguata.
6. L'associato può ricorrere all'autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno di notifica della deliberazione.

gen
ent:
Prov.
BRITON
dan 1-2

PATRIMONIO E RISORSE

Articolo 11) – Patrimonio sociale Il patrimonio sociale è indivisibile ed è costituito da: - beni mobili e immobili di proprietà dell'Associazione; - contributi, donazioni, lasciti, quote associative e proventi derivanti dalle attività; - fondi di riserva. L'Associazione non distribuisce utili o avanzi di gestione.

Art.12) – Libri sociali

L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) il libro degli associati, tenuto a cura dell'organo di amministrazione;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell'assemblea;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione, dell'organo di controllo e degli altri organi sociali, tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono;
- d) il registro dei volontari, tenuto a cura dell'organo di amministrazione.

Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali presso la sede legale dell'associazione, entro un termine di 15 giorni dalla richiesta scritta all'organo competente.

Art. 13) – Risorse economiche

Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da:

- quote associative;
 - contributi pubblici e privati;
 - donazioni e lasciti testamentari;
 - rendite patrimoniali;
 - attività di raccolta fondi;
 - rimborsi derivanti da convenzioni;
 - proventi da cessioni di beni e servizi agli associati o a terzi, anche attraverso attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e finalizzate al raggiungimento degli obiettivi statuari;
 - ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.
-

Art. 14) – Beni dell'associazione

I beni dell'associazione comprendono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili e registrati mobili possono essere acquistati e intestati all'associazione.

I beni mobili presenti nella sede dell'associazione, nonché i beni immobili e registrati mobili, devono essere elencati in un inventario aggiornato e depositato presso la sede dell'associazione, consultabile dagli associati.

Art. 15) – Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio

L'associazione non può distribuire, neppure indirettamente, utili, avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale durante la propria vita. Il patrimonio e i proventi devono essere impiegati esclusivamente per il perseguimento delle finalità associative, ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017.

Art. 16) – Bilancio

L'esercizio sociale decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Il bilancio di esercizio deve essere redatto secondo gli articoli 13 e 87 del D.Lgs. 117/2017 e rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione economico-finanziaria dell'associazione.

Il bilancio è predisposto dall'organo di amministrazione e approvato dall'assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio. È depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore entro il 30 giugno di ogni anno.

Art. 17)– Bilancio sociale

Il bilancio sociale è redatto nei casi e nei modi previsti dall'art. 14 del D.Lgs. 117/2017, se previsto.

Art. 18) – Convenzioni

Le convenzioni tra l'associazione e le pubbliche amministrazioni, ai sensi dell'art. 56 comma 1 del D.Lgs. 117/2017, sono deliberate dall'organo di amministrazione, che ne stabilisce anche le modalità di attuazione.

Le convenzioni sono stipulate dal Presidente dell'associazione, quale legale rappresentante, e copia di ogni convenzione è custodita presso la sede dell'associazione.

RENDICONTO ECONOMICO

Articolo 19) – Esercizio sociale L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre. Il rendiconto economico deve essere presentato all'Assemblea entro il 30 aprile dell'anno successivo.

Articolo 20) Utili - L'Associazione è senza scopo di lucro. Gli eventuali proventi devono essere reinvestiti per gli scopi istituzionali.

ART.21) Assemblea

L'assemblea è composta dagli associati dell'associazione, iscritti nel Libro degli associati e in regola con il versamento della quota sociale, ove prevista. È l'organo sovrano.

Ciascun associato ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da un altro associato, conferendo delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati.

L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o da

persona nominata dai convenuti.

È convocata almeno una volta all'anno dal Presidente o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 15 giorni prima, contenente data, ora, luogo, ordine del giorno e eventuale seconda convocazione.

La comunicazione può avvenire a mezzo lettera, e-mail, fax o affissione nella sede dell'associazione.

L'assemblea può essere ordinaria o straordinaria: la straordinaria è quella convocata per modifiche dello statuto o scioglimento; la ordinaria in tutti gli altri casi.

Delle riunioni è redatto verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante, conservato presso la sede.

Competenze:

- Determina le linee programmatiche dell'associazione.
- Approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale, se previsto.
- Nomina e revoca componenti degli organi sociali.
- Nomina e revoca il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, se previsto.
- Delibera sulla responsabilità degli organi sociali e promuove azione di responsabilità.
- Delibera sull'esclusione degli associati.
- Delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto.

- Approva regolamento dei lavori assembleari.
 - Delibera scioglimento, trasformazione, fusione o scissione.
 - Delibera su altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o statuto.
-

21.1Assemblea ordinaria

- Regolarmente costituita in prima convocazione con la metà più uno degli associati, in seconda convocazione qualunque sia il numero.
 - Delibera a maggioranza dei voti dei presenti.
 - È ammesso il voto per corrispondenza o elettronico, se verificabile l'identità dell'associato.
 - Gli amministratori non votano nelle deliberazioni di bilancio e responsabilità.
-

21.2 Assemblea straordinaria

- Modifica lo statuto con presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati e voto favorevole della maggioranza dei presenti.

- Delibera scioglimento, liquidazione e devoluzione del patrimonio con voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.
-

Art. 22) Organo di amministrazione

- Governa l'associazione attuando le decisioni dell'assemblea e rispondendo a essa.
 - Composto da numero di tre a sette membri, eletti tra gli associati, durata tre anni, rieleggibili.
 - Valido quando è presente la maggioranza; se composto da tre membri, valido solo con tutti presenti e possono essere rieletti per due mandati consecutivi
 - Delibera a maggioranza dei presenti.
 - Esegue atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non riservati all'assemblea.
 - Compiti principali: amministrare, attuare deliberazioni assembleari, predisporre bilancio e elementi utili alla programmazione, stipulare contratti, tenere libri sociali, iscrizione RUNTS, disciplina ammissione associati, accogliere o respingere domande di ammissione.
 - Il potere di rappresentanza è generale, opponibile a terzi solo se iscritto nel RUNTS o a conoscenza dei terzi.
-

Art. 23 Presidente

- Eletto dall'assemblea a maggioranza, rappresenta legalmente l'associazione.
- Dura quanto l'organo di amministrazione, cessando per scadenza, dimissioni o revoca.
- Convoca assemblea per elezione nuovo presidente almeno un mese prima della scadenza.
- Convoca e presiede assemblea e organo di amministrazione.
- Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento.

Art. 24) – Personale retribuito

L'associazione di promozione sociale può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 36 del D.Lgs. 117/2017.

I rapporti tra l'associazione e il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'associazione.

Art. 25) – Responsabilità e assicurazione degli associati volontari

Gli associati che prestano attività di volontariato possono essere assicurati per malattie, infortuni e responsabilità civile verso terzi ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. 117/2017.

Art. 26) – Responsabilità dell'associazione

Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'associazione, i terzi possono far valere i loro diritti esclusivamente sul fondo comune.

Delle obbligazioni assunte rispondono personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione.

Art. 27) – Assicurazione dell'associazione

L'associazione di promozione sociale può stipulare polizze assicurative per la copertura dei danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extracontrattuale dell'associazione stessa.

Art. 28) – Devoluzione del patrimonio

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo Settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D.Lgs. 117/2017.

Art. 29) – Disposizioni finali

Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento al D.Lgs. 117/2017, alle relative normative attuative e ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

genz:
anti:
anc
08.
1-3

Art. 30)– Norma transitoria

Tutti gli adempimenti legati all'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) trovano piena applicazione a seguito dell'avvenuta iscrizione dell'Associazione nel RUNTS stesso.

L'acronimo "APS" potrà essere utilizzato nella denominazione sociale e nei rapporti con i terzi solo a seguito dell'iscrizione nella sezione "Associazioni di Promozione Sociale" del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Letto, confermato e sottoscritto in Napoli il 09/12/2025

IL SEGRETARIO

Fabrizio Marano

IL PRESIDENTE

Antonio Quarenghi

